

PATTO PARASOCIALE

TRA

- Roberto Ragonese, c.f. RGNRRT78T22G273T, nato a Palermo, il 22/12/1978 residente a Palermo in Via Narbone n° 42, indirizzo PEC talentplayers@pec.it
- Fabrizio Buccheri, c.f. BCCFRZ86A10G273U, nato a Palermo, il 10/01/1986, residente a Palermo, in Via Sammartino n°27, indirizzo PEC talentplayers@pec.it
- Antonio Di Stefano, c.f. DSTNTN77T12G511N, nato a Petralia Sottana (Pa), il 12/12/1977, residente a Palermo, in Largo Calatafimi n°9, indirizzo PEC antonio_di_stefano@pec.it;
- Vincenzo Li Vigni, c.f. LVGVCN86M21G273T, nato a Palermo, il 21/08/1986, residente a Palermo, in Viale Croce Rossa n°10, indirizzo PEC vincenzo.livigni@postecert.it;
- Gianluigi Cardinale, c.f. CRDGLG79T13G273O, nato a Palermo, il 13/12/1979, residente a Palermo, in Via Santa Maria di Gesu' 238, indirizzo PEC 3gprogedil.snc@libero.it;
- Antonio Lo Grosso, c.f. LGRNTN73R03G273O, nato a Palermo, il 03/10/1973, residente a Palermo, in Via Santa Maria di Gesu' n°9 indirizzo PEC antonio.logrosso@pec.it;
- Rawseed Ventures S.r.l., società a responsabilità limitata costituita secondo la legge della Repubblica Italiana, con sede legale in Como via Piazza Cacciatori delle Alpi 2, c.f. 03658430131, indirizzo PEC rawseedventures@legalmail.it, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Gilardi Massimiliano Mario Luigi, nato a Milano il 11/01/1967 munito dei necessari poteri;
- Daniele Montemaggiore, c.f. MNTDNL86M24G273C, nato a Palermo, il 24/08/1986, residente a Palermo, in Via Valverde n° 10 indirizzo PEC danielemontemaggiore@pec.it

IIF S.r.l., società a responsabilità limitata costituita secondo la legge italiana, con sede legale in Milano, via Vincenzo Monti,8, c.f. 10971650964, indirizzo PEC iif@legalmail.it, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. Emanuele Facile munito dei necessari poteri;

PREMESSA

- A.** La presente scrittura privata (il “**Patto**”) è volta a regolare i rapporti tra tutti i Soci della società TALENTPLAYERS S.R.L., con sede legale in 90139 Palermo, via Principe di Belmonte 93, costituita il 2 dicembre 2016 e sottoposta al regime delle *Start Up* Innovative ai sensi della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito denominata **TP** o la “**Società**”).

- B. Alla data di sottoscrizione del presente Patto il capitale sociale di TP ammonta ad € 10.000,00 (interamente versati) ed è detenuto, in piena proprietà, come segue: per il **36%** dal signor **Roberto Ragonese**; per il **15%** dal signor **Fabrizio Buccheri**; per il **15%** dal signor **Antonio Di Stefano**; per il **13%** dal signor **Vincenzo Li Vigni**; per il **9%** dal signor **Gianluigi Cardinale**; per il **5%** dal signor **Antonio Lo Grosso**; per il **5%** da **Rawseed Ventures S.r.l.**; per il **2%** dal signor **Daniele Montemaggiore** (di seguito congiuntamente denominati i “**Soci Originari**”).
- C. In data 5 settembre 2021, i Soci Originari hanno concluso con IIF S.r.l. (di seguito denominata anche **IIF** o “**Socio Entrante**”) un accordo (l’“**Accordo di Investimento**”, accluso al presente Patto *sub* **Allegato 1**) con cui si è previsto, tra l’altro, l’ingresso della medesima compagine nel capitale di rischio di TP, con assegnazione alla stessa di una partecipazione pari al relativo **20,0%**, attraverso la sottoscrizione e la liberazione in denaro di un aumento di capitale a pagamento.
- D. A seguito del completamento dell’Aumento di Capitale, il capitale sociale di TP sarà pari ad Euro 12.500 e sarà detenuto, in piena proprietà, come segue: per il **20,0%** da **IIF**; per il **27,2%** dal signor **Roberto Ragonese**; per l’**12,0%** dal signor **Fabrizio Buccheri**; per l’**12,0%** dal signor **Antonio Di Stefano**; per il **12,0%** dal signor **Vincenzo Li Vigni**; per il **7,2%** dal signor **Gianluigi Cardinale**; per il **4,0%** dal signor **Antonio Lo Grosso**; per il **4,0%** da **Rawseed Ventures S.r.l.**; per l’**1,6 %** dal signor **Daniele Montemaggiore**.
- E. Le parti dell’Accordo di Investimento hanno inteso condizionare sospensivamente gli effetti di tale contratto alla conclusione del presente Patto entro il 10 settembre 2021.
- F. Nell’Accordo di Investimento i Soci Originari ed il Socio Entrante hanno inoltre convenuto di apportare apposite modifiche allo Statuto della Società, finalizzate: **(i)** ad istituire un Consiglio di amministrazione; **(ii)** ad attribuire a IIF la possibilità di nominare almeno un membro dell’organo gestorio attraverso il meccanismo del c.d. voto di lista per quoziente ; **(iii)** a prevedere, in ipotesi di deliberazioni assembleari considerate strategiche da almeno un Consigliere di amministrazione, un *quorum* deliberativo almeno pari al 85% del capitale sociale (il “**Nuovo Statuto**”, accluso al presente patto *sub* **Allegato 2**).
- G. Oltre a quanto previsto nel Nuovo Statuto, le odierne parti stipulano il presente Patto al fine di prevedere e disciplinare, nel rispetto della normativa di legge applicabile: **(i)** i reciproci rapporti quali soci di TP, nonché i rispettivi diritti ed obblighi anche in relazione al governo societario ed alla circolazione delle partecipazioni; **(ii)** le linee guida degli accordi di prestazione professionale rendibile dai Soci in favore della Società; **(iii)** la titolarità dei diritti di sfruttamento economico derivanti da proprietà intellettuale e/o industriale su marchi, modelli e brevetti, di ogni genere e tipo, in qualunque modo connessi e/o riferibili ai prodotti e servizi resi dalla stessa, nonché in qualsiasi modo afferenti alle piattaforme digitali (compreso ogni dettaglio di interfaccia e funzionamento) utilizzate dalla stessa per erogare i propri servizi (di seguito anche solo la “**Tecnologia Produttiva**”).

- H. Al momento della sottoscrizione del presente Patto, i diritti di proprietà intellettuale/industriale sulla Tecnologia Produttiva sono quelli indicati nel **Report Proprietà Intellettuale** accluso al presente Patto *sub* **Allegato 3**.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente Patto.
- 1.2 Nel Patto, oltre alle definizioni che precedono e a quelle contenute nei successivi articoli, i termini e le espressioni di seguito elencati, quando riportati con iniziale maiuscola, hanno il seguente significato:

“**Business Plan**”: si intende il documento di pianificazione e programmazione economico-finanziaria predisposto dall’attuale organo amministrativo, di concerto con i Soci, per gli anni 2021 - 2025 ed accluso al presente Patto *sub* **Allegato 4**.

“**Partecipazioni**”: si intende qualsiasi partecipazione o diritto di acquisire partecipazioni nel capitale di TP (e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni, quote, opzioni su quote o azioni, obbligazioni convertibili in quote o azioni);

“**Soci**”: si intendono tanto i Soci Originari, quanto il Socio Entrante.

“**Tecnologia Produttiva**”: si intende qualsiasi marchio, modello, brevetto, dominio *web*, soluzione e/o ritrovato tecnologico, tutelabile ai sensi della normativa sulla proprietà intellettuale/industriale, in qualunque modo connesso e/o riferibile a TP e/o ai prodotti e/o servizi resi dalla Società, nonché in qualsiasi modo afferente alle piattaforme digitali (compreso ogni dettaglio di interfaccia e funzionamento) utilizzate dalla stessa per svolgere la propria attività (e così, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: loghi, architettura delle piattaforme *web* e/o “*app*” per dispositivi mobili, interfacce grafiche, *workflow*, *Internet of Things* (c.d. *IoT*) e *smart devices*).

“**Trasferire**” o “**Trasferimento**”: si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, per atto tra vivi, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione “in blocco”, “forzata” o “coattiva”, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d’azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Art. 2 – Oggetto del Patto

- 2.1 Il Patto ha per oggetto la regolamentazione del rapporto tra le Parti (oltre quanto previsto dall'atto costitutivo e dal Nuovo Statuto), la disciplina dei limiti o dei vincoli di trasferibilità delle Partecipazioni che essi detengono in seno alla Società, nonché degli obblighi e limiti aggiuntivi come meglio specificati nel Patto.
- 2.2 In caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Nuovo Statuto e quanto convenuto nel Patto, prevarranno tra le Parti le pattuizioni di quest'ultimo, essendo il Nuovo Statuto stato adottato in vista e nel presupposto della stipula del Patto, le cui previsioni esso è volto a riflettere. Resta altresì inteso che le pattuizioni del Nuovo Statuto saranno comunque interpretate e applicate in senso conforme e coerente con quelle del Patto.
- 2.3 Le Parti concordano di agire e votare nell'assemblea dei soci della Società secondo quanto disposto dal Patto e faranno quanto in loro potere, nei limiti consentiti dalla legge, affinché nelle riunioni del Consiglio di amministrazione della Società gli Amministratori agiscano e votino secondo le disposizioni di seguito previste.
- 2.4 Con il Patto le Parti intendono regolare alcuni specifici rapporti tra i Soci e con la Società, dettando alcune regole relative a: **(i)** la capitalizzazione di TP; **(ii)** la designazione dei propri rappresentanti negli organi sociali della Società; **(iii)** la disciplina applicabile ai trasferimenti delle Partecipazioni *inter vivos* e *mortis causa*; **(iv)** la disciplina applicabile ed i relativi obblighi connessi alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale/industriale sulla Tecnologia Produttiva già sorti o che potranno sorgere in futuro.

Art. 3 – Durata del Patto

- 3.1 La durata del presente patto è fissata fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 a partire dalla sua sottoscrizione.

Art. 4 – Capitale sociale

- 4.1 Il capitale sociale di TP è attualmente fissato in nominali € 10.000,00 ed è stato interamente versato.
- 4.2 Alla data di sottoscrizione del presente Patto il 100% del capitale sociale di nominali Euro 10.000,00 è così suddiviso:

Socio	Valore nominale	Valore sovrapprezzo	% capitale sociale
Roberto Ragonese	Euro 3.600	0	36%
Fabrizio Buccheri	Euro 1.500	0	15%
Antonio Di Stefano	Euro 1.500	0	15%
Vincenzo Li Vigni	Euro 1.300	0	13%
Gianluigi Cardinale	Euro 900	0	9%
Antonio Lo Grosso	Euro 500	0	5%
Rawseed Ventures Srl	Euro 500	0	5%
Daniele Montemaggiore	Euro 200	0	2%

I soci Roberto Ragonese e Vincenzo Li Vigni hanno concordato che, prima dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale descritta al seguente punto E.1 delle premesse, il signor Roberto Ragonese cederà al signor Vincenzo Li Vigni il 2% del capitale sociale. Pertanto all'assemblea straordinaria di delibera dell'aumento di capitale di cui al punto E.1, il capitale sociale di TP sarà detenuto come segue:

Socio	Valore nominale	Valore sovrapprezzo	% capitale sociale
Roberto Ragonese	Euro 3.400	0	34%
Fabrizio Buccheri	Euro 1.500	0	15%
Antonio Di Stefano	Euro 1.500	0	15%
Vincenzo Li Vigni	Euro 1.500	0	15%
Gianluigi Cardinale	Euro 900	0	9%
Antonio Lo Grosso	Euro 500	0	5%
Rawseed Ventures Srl	Euro 500	0	5%
Daniele Montemaggiore	Euro 200	0	2%

4.3 A seguito dell'esecuzione dell'Accordo di Investimento concluso tra i Soci Originari e IIF, il 100% del nuovo capitale sociale, ammontante ad Euro 12.500,00, sarà così suddiviso:

Socio	Valore nominale	Valore sovrapprezzo	% capitale sociale
IIF	Euro 2.500	Euro 41.134 (*)	20,0%
Roberto Ragonese	Euro 3.600	0	27,2%
Fabrizio Buccheri	Euro 1.500	0	12,0%
Antonio Di Stefano	Euro 1.500	0	12,0%
Vincenzo Li Vigni	Euro 1.300	0	12,0%
Gianluigi Cardinale	Euro 900	0	7,2%
Antonio Lo Grosso	Euro 500	0	4,0%
Rawseed Ventures Srl	Euro 500	0	4,0%
Daniele Montemaggiore	Euro 200	0	1,6%

(*) Corrispondente ad Euro 47.500,00 meno Euro 6.366,00 da utilizzare per copertura perdite.

Art. 5 – Diritto di prelazione, successione *mortis causa*, clausola di gradimento e subentro nel Patto

5.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.4, i Trasferimenti *inter vivos* di Partecipazioni da parte di un Socio a favore di terzi, anche qualora fossero soci della Società, saranno soggetti al diritto di prelazione degli altri Soci in misura proporzionale alle quote detenute da ciascuno al momento del Trasferimento. La disciplina del diritto di prelazione è quella contenuta nel Nuovo Statuto della Società e nei successivi articoli del Patto.

5.2 In caso di trasferimento della Partecipazione *mortis causa*, gli eredi o i successori a titolo particolare, qualora non fossero tutti già Soci di TP, debbono offrire in vendita agli altri Soci – per un corrispettivo pari a quello determinato ai sensi del

successivo articolo 9.1 – l'intera Partecipazione loro pervenuta in successione. Questi ultimi hanno facoltà di acquistare la stessa solo interamente, in proporzione alla Partecipazione rispettivamente già posseduta nella Società. Qualora uno o più degli altri Soci non intendesse acquistare la quota di Partecipazione di propria competenza offerta in vendita dagli eredi o dai successori particolari, gli altri Soci saranno tenuti ad acquistare anche tale ultima quota onde consentire agli eredi o successori particolari di cedere l'intera Partecipazione caduta in successione. Diversamente, questi ultimi avranno diritto di essere iscritti quali nuovi soci di TP nel Registro delle Imprese. L'offerta in vendita dovrà essere formulata per iscritto entro 60 giorni dall'apertura della successione e l'eventuale accettazione dell'offerta dovrà intervenire per iscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'offerta.

- 5.3 Fermo quanto precede, così come ogni ulteriore obbligo di cui al presente Patto, in occasione dell'eventuale Trasferimento delle proprie Partecipazioni, le Parti del presente Patto si impegnano reciprocamente a far sì che il vincolo di cui al presente accordo prosegua ed espliciti tutti i suoi effetti anche nei confronti dei soggetti cessionari di tali Partecipazioni, così astenendosi dal concludere qualsivoglia accordo di Trasferimento che non preveda una preventiva dichiarazione per iscritto del socio subentrante di aderire al presente accordo tramite la sua sottoscrizione.
- 5.4 Per tutta la durata del Patto, le Parti si impegnano, in ogni caso, a sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, con decisione assunta a maggioranza dei suoi membri, l'ammissione di nuovi soci nella Società. Il Socio cedente si impegna a rispettare detta decisione e, conseguentemente, a non Trasferire la propria quota al terzo in caso di parere sfavorevole.
- 5.5 Ogni violazione degli obblighi di cui al presente articolo 5 comporterà per la Parte inadempiente il pagamento – a titolo di penale – di una somma di denaro pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore di ciascuna delle altre Parti.

Art. 6 – Aumento di capitale e diritto di opzione

- 6.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.2 dell'Accordo di Investimento, in ipotesi di aumento di capitale a pagamento – in adesione a quanto stabilito dall'art. 2481 *bis* del codice civile e dal Nuovo Statuto di TP – spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi già possedute.
- 6.2 In deroga a quanto precede, le Parti confermano l'impegno – già assunto ai sensi dell'art. 2.1, lettera (a) dell'Accordo di Investimento concluso con IIF – di rinunciare ad ogni diritto di opzione loro spettante nel caso di futuro aumento di capitale ai sensi di quanto previsto al punto E) delle Premesse di detto Accordo.
- 6.3 Qualora, durante tutta la vigenza del presente Patto, TP ricevesse da un soggetto terzo non già Socio un proposta scritta irrevocabile recante un'offerta di investimento nel capitale di rischio della stessa da attuarsi mediante sottoscrizione e liberazione in denaro di un aumento di capitale sociale a pagamento tale da assegnare all'offerente una Partecipazione almeno pari al 30% dello stesso per

almeno complessivi Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) –comprensivi di valore nominale e sovrapprezzo – senza per ciò prevedere alcuna ulteriore modifica al Nuovo Statuto societario ed al presente accordo, i Soci si impegnano a deliberare nelle forme e nelle sedi previste *ex lege* il relativo aumento del capitale sociale con rinuncia a favore del terzo ad ogni diritto di opzione spettante agli altri soci entro i successivi 15 giorni.

Art. 7 – Diritto di covendita (c.d. *Tag Along*)

7.1 Fatto salvo il diritto di prelazione di cui al presente Patto ed al Nuovo Statuto, qualora uno o più Soci (di seguito “**Parte Cedente**”) – separatamente o congiuntamente tra loro – intendano, in qualsiasi momento, trasferire in tutto o in parte la propria Partecipazione ad un terzo ovvero ad uno o più Soci per una quota complessivamente superiore al 51% del capitale sociale, tutti gli altri Soci (di seguito i “**Beneficiari**”) potranno chiedere che venga inclusa nel Trasferimento una porzione della propria Partecipazione (rispetto al totale della Partecipazione posseduta) pari alla porzione della Partecipazione che ciascun Socio cedente intende trasferire (rispetto al totale della Partecipazione dallo stesso posseduta) alle medesime condizioni ed al medesimo prezzo pattuito da Parte Cedente con l’acquirente, secondo quanto di seguito indicato:

- a) al fine di consentire l’esercizio del diritto di seguito di cui al presente articolo, Parte Cedente dovrà dare preventiva comunicazione scritta agli altri soci della progettata operazione di Trasferimento, indicando la percentuale di capitale che intende cedere, il corrispettivo pattuito, le modalità di pagamento, la data del Trasferimento, nonché gli ulteriori termini e condizioni del Trasferimento;
- b) i Beneficiari potranno comunicare per iscritto a Parte Cedente l’intenzione di esercitare il diritto di seguito entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta di cui al precedente punto a);
- c) Parte Cedente dovrà adoperarsi affinché, in aggiunta alla sua Partecipazione, l’acquirente acquisti anche la Partecipazione dei Beneficiari che abbiano esercitato il diritto di seguito (nella medesima proporzione), restando inteso che tutti i Trasferimenti dovranno avvenire contestualmente ed essere regolati dagli stessi termini e condizioni come indicati nella comunicazione di cui al precedente punto a);
- d) ove i Beneficiari non comunicano a Parte Cedente la loro intenzione di esercitare il diritto di covendita nel termine di cui sopra, tale diritto si estinguerà e Parte Cedente sarà libera di Trasferire in tutto o in parte la propria Partecipazione;
- e) ove l’acquirente non accetti, per qualsiasi motivo, di acquistare le Partecipazioni dei Beneficiari che abbiano esercitato il diritto di seguito, oppure Parte Cedente non assicuri in altro modo che i Beneficiari esercenti il diritto di seguito trasferiscano la propria relativa Partecipazione nei termini ed alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), Parte Cedente dovrà rinunciare alla cessione.

- 7.2** Le disposizioni di cui al precedente articolo 7.1 non si applicano in caso di trasferimento fra Parte Cedente ed il proprio coniuge, i propri discendenti in linea retta di prima grado ed i propri ascendenti in linea retta di primo grado.
- 7.3** Ogni violazione degli obblighi di cui al presente articolo 7 comporterà per la Parte inadempiente il pagamento – a titolo di penale – di una somma di denaro pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00) in favore di ciascuna delle altre Parti.

Art. 8 – Obbligo di covendita (c.d. *Drag Along*)

- 8.1 Fatto salvo il diritto di prelazione di cui al presente Patto ed al Nuovo Statuto, qualora in qualsiasi momento, IIF ricevesse da un terzo offerente (il “**Terzo Offerente**”) un’offerta vincolante per l’acquisto dell’intero capitale sociale di TP ad un complessivo prezzo di cessione almeno pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e intendesse accettare tale offerta, tutti gli altri Soci avranno l’obbligo di Trasferire al Terzo Offerente la propria Partecipazione agli stessi termini e condizioni della vendita applicabili a IIF.
- 8.2 A tal fine IIF dovrà comunicare per iscritto agli altri Soci la propria intenzione di procurare la vendita al Terzo Offerente dell’intero capitale sociale della Società specificando il nominativo del cessionario, il corrispettivo per la cessione e le altre condizioni del Trasferimento. Il Trasferimento della Partecipazione da parte sia di IIF sia degli altri Soci avverrà nei termini ed alle condizioni previsti nella comunicazione scritta di cui al presente articolo.
- 8.3 L’esecuzione della compravendita mediante l’adempimento di tutte le formalità necessarie al Trasferimento delle Partecipazioni avverrà non prima del quindicesimo giorno e non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento da parte degli altri Soci della comunicazione inerente all’esercizio dei diritti garantiti a IIF dalla presente clausola nei termini che saranno comunicati dalla stessa. Tali operazioni verranno effettuate nel luogo preventivamente concordato dalle Parti ovvero, in difetto di accordo presso gli uffici del Notaio indicato da IIF.
- 8.4** Ogni violazione degli obblighi di cui al presente articolo 8 comporterà per la Parte inadempiente il pagamento – a titolo di penale – di una somma di denaro pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in favore di ciascuna delle altre Parti.

Art. 9 – Diritto di acquisto (c.d. *Call Option*)

- 9.1. I soci TP concedono a IIF un’opzione Call per acquistare *pro quota* dai Soci Originari una complessiva partecipazione pari al 10,0% del capitale sociale, esercitabile da IIF entro il 31 luglio 2022, nell’ipotesi in cui IIF abbia, entro il 30 giugno 2022, generato entrate finanziarie in TP, dirette ed indirette, a titolo di *equity*, strumenti di debito subordinati o convertibili, investimenti di terzi in sponsorizzazioni, forniture di prodotti e/o servizi di TP per almeno complessivi Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00). Il prezzo di esercizio del diritto di Call è pari al maggiore tra il relativo valore nominale ed il valore corrispondente alla relativa quota del patrimonio netto indicato nell’ultimo Bilancio di esercizio.

9.2. IIF concede ai Soci Originari un'opzione Call per acquistare, ciascuno *pro quota*, da IIF una complessiva partecipazione pari al 10,0% del capitale sociale, esercitabile dai Soci Originari entro il 31 luglio 2022, nell'ipotesi in cui, entro il 30 giugno 2022, IIF non abbia generato entrate finanziarie in TP, dirette ed indirette a titolo di *equity*, strumenti di debito subordinati o convertibili, investimenti di terzi in sponsorizzazioni, forniture di prodotti e/o servizi di TP per almeno complessivi Euro 300.000,00 (trecentomila/00) oltre ad aver originato la conclusione di un accordo di distribuzione o co-marketing per un complessivo ammontare almeno pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila). Il prezzo di esercizio è pari al maggiore tra il relativo valore nominale ed il valore corrispondente alla relativa quota del patrimonio netto indicato nell'ultimo Bilancio di esercizio.

Art. 10 – Impegno a non Trasferire Partecipazioni a terzi

10.1 Ad eccezione di quanto stabilito ai precedenti articoli 8 e 9, i Soci si impegnano, per due anni dalla data di sottoscrizione del Patto, a non Trasferire – a nessun titolo – le proprie Partecipazioni a terzi diversi dagli altri Soci ed a non costituire sulle stesse gravami e vincoli da cui possa derivare la perdita del diritto di voto ovvero dare comunque in garanzia la propria Partecipazione senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

10.2 Ogni violazione degli obblighi di cui al presente articolo 10 comporterà per la Parte inadempiente il pagamento – a titolo di penale – di una somma di denaro pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore di ciascuna delle altre Parti.

Art. 11 – Nomina, poteri, compensi, assicurazione degli Amministratori

11.1 Le Parti si impegnano a garantire che nomine, incarichi, poteri e compensi attribuiti ai membri del Consiglio di amministrazione dal Nuovo Statuto siano rinnovati al loro termine senza variazioni per un periodo di almeno altri 2 esercizi sociali.

11.2 Sono fatte salve eventuali variazioni e/o modifiche conseguenti a rinuncia volontaria di uno o più Consiglieri di amministrazione e/o perdita per costoro della qualità di Socio e/o perdita dei poteri di rappresentanza del Socio (qualora si tratti di soci persone giuridiche), restando inteso che, qualora venga meno la qualità di Socio o di rappresentante del Socio, ciò comporta per il soggetto l'obbligo di presentare le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione entro un termine perentorio di 30 giorni.

11.3 Anche in sede di conclusione del presente Patto, i Soci di TP confermano il proprio impegno, già assunto con la Stipula dell'Accordo di Investimento, di riservare la nomina di almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione al Socio Entrante IIF.

11.4 Le Parti si impegnano reciprocamente a fare in modo che, entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto, la Società stipuli a proprie spese un'assicurazione sulla responsabilità professionale degli Amministratori.

Art. 12 – Prestazione lavorativa dei Soci in favore di TP

- 12.1 Al fine di contenere i costi di produzione e sfruttare le competenze professionali dei Soci è prevista per la Società la possibilità di stipulare singoli accordi di prestazione d'opera professionale con ciascuno di essi, i quali andranno conclusi nel rispetto delle linee guida di cui al presente articolo e avendo come riferimento l'**Allegato 5**.
- 12.2 Il valore massimo dell'importo da destinare annualmente alla complessiva remunerazione delle prestazioni d'opera professionale è stabilito nel Business Plan e non potrà essere in alcun modo superato, se non con una delibera assembleare a maggioranza del 85% del capitale sociale. Spetterà al Consiglio di Amministrazione ogni decisione circa il concreto impiego della relativa somma.
- 12.3 Ogni contratto di prestazione d'opera da concludersi tra TP ed un suo Socio dovrà essere qualificato come prestazione da lavoro autonomo – perciò slegata da qualsivoglia vincolo di subordinazione – e dovrà necessariamente contenere: **a)** la dettagliata individuazione della attività lavorativa demandata a quest'ultimo ovvero dello specifico progetto produttivo assegnato; **b)** una remunerazione annuale forfettaria (comprensiva di ogni onere economico e spesa); **c)** una remunerazione variabile (c.d. *bonus*) legata al raggiungimento di uno o più obiettivi societari previsti nel Business Plan; **d)** l'esplicita indicazione che, essendo il contratto stesso finalizzato alla elaborazione e/o implementazione e/o invenzione di Tecnologia Produttiva, i relativi diritti di sfruttamento economico derivanti dalla registrazione e/o dalla brevettazione e/o da qualsiasi altra forma di tutela garantita ai sensi delle disposizioni sulla proprietà intellettuale ed industriale dovranno ritenersi di titolarità di TP.

Art. 13 – Proprietà intellettuale/industriale

- 13.1 Le Parti riconoscono che la Tecnologia Produttiva assume un'importanza essenziale tanto ai fini dell'attività svolta dalla Società, quanto in relazione al valore commerciale della stessa compagine e delle relative Partecipazioni societarie e, pertanto, concordano sul fatto che la titolarità di tutti i diritti di sfruttamento economico di detta Tecnologia Produttiva debba essere interamente ed esclusivamente intestata e riservata a TP.
- 13.2 Fermo quanto stabilito al precedente articolo 12, tutte le Parti del presente accordo, ciascuna per proprio conto, con la sottoscrizione del medesimo, si impegnano a:
- a) rendere noto alla Società, agli altri soci ed all'organo amministrativo, entro 10 giorni dalla conclusione del presente accordo, l'esistenza di qualsivoglia proprio diritto collegato alla Tecnologia Produttiva, nonché del relativo *know how*;
 - b) trasferire definitivamente a TP, a titolo gratuito ed entro 10 giorni dalla conclusione del presente accordo, la piena titolarità e/o il diritto all'integrale

ed esclusivo sfruttamento economico della Tecnologia Produttiva di cui risultano attualmente titolari;

- c) garantire/procurare alla Società, a titolo gratuito, la piena titolarità e/o il diritto all'integrale ed esclusivo sfruttamento economico di qualsivoglia futura entità riconducibile nella Tecnologia Produttiva anche e soprattutto nel caso in cui detta entità sia il risultato dell'attività lavorativa svolta dal Socio in favore di TP.

13.3 Ogni violazione degli obblighi di cui al presente articolo 13 comporterà per la Parte inadempiente il pagamento – a titolo di penale – di una somma di denaro pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) in favore di ciascuna delle altre Parti.

Art. 14 – Patto di non concorrenza

14.1 Per tutta la durata del Patto e nei tre anni successivi al suo termine o all'eventuale sua risoluzione anticipata, i Soci non potranno esercitare in proprio, per interposta persona ovvero in favore di terzi (a qualsiasi titolo) – nel territorio dell'Unione Europea e/o in tutti in quei paesi in cui operi TP al momento della cessazione di efficacia del Patto – attività in concorrenza diretta con l'oggetto sociale di TP.

14.2 In tutti i casi e senza limiti di tempo, i Soci – in assenza di preventiva autorizzazione scritta da parte della Società – sono tenuti a non produrre, riprodurre, vendere, installare i prodotti e/o i servizi di TP in favore di soggetti terzi, obbligandosi altresì a non fare alcun utilizzo della Tecnologia Produttiva.

14.3 I Soci si asterranno altresì da qualsivoglia attività volta a stornare, in via diretta o indiretta, clientela, dipendenti e collaboratori della Società.

14.4 Ogni violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà per la Parte inadempiente il pagamento – a titolo di penale – di una somma di denaro pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) in favore di ciascuna delle altre Parti.

Art. 15 – Ulteriori obblighi in capo ai Soci

15.1 In aggiunta agli obblighi espressamente previsti dal presente Patto e dagli eventuali accordi conclusi con la Società relativamente alle prestazioni professionali da rendere in favore della stessa, tutti i Soci si impegnano tra loro e con TP a mettere a disposizione il proprio *know-how*, la propria esperienza ed il proprio *network* di contatti al fine di agevolare crescita e consolidamento di TP.

15.2 I Soci, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., si obbligano sin d'ora a far sì che il Consiglio di Amministrazione della Società stipuli con il signor Michelangelo Calì un contratto di opera professionale avente ad oggetto attività consulenziale in materia di Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione, della durata di almeno 12 mesi e comportante un impegno minimo di una giornata lavorativa ogni settimana per un complessivo corrispettivo pari ad almeno Euro 15.000,00 + Iva per 12 mesi.

- 15.3 La decisione di distribuzione degli utili societari spetta all'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno il 85% del capitale sociale.
- 15.4 Fatto salvo l'adempimento a specifici obblighi di legge, i Soci si impegnano espressamente a salvaguardare il carattere riservato del presente Patto e della documentazione ad esso allegata, astenendosi dal divulgare a terzi il relativo contenuto.
- 15.5 Per tutto il periodo di validità ed efficacia del Patto, i Soci si impegnano a non stipulare altri accordi aventi in tutto o in parte lo stesso oggetto del Patto o comunque inerenti le Partecipazioni ed il loro Trasferimento.

Art. 16 – Successione nel Patto

- 16.1 Il presente Patto è vincolante per le Parti, i loro successori ed i relativi aventi causa. In particolare, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 5.2, in caso di successione *mortis causa* nella titolarità delle Partecipazioni, gli eredi a titolo universale o particolare del Socio sono anch'essi tenuti a rispettare le obbligazioni del Patto.

Art. 17 – Modificazioni

- 17.1 Nessuna modifica al presente Patto avrà efficacia se non sarà convenuta per iscritto da tutte le Parti contraenti.

Art. 18 – Clausole penali

- 18.1 Resta inteso tra le Parti che l'espressa previsione di specifiche clausole penali in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi stabiliti nel presente Patto, non esclude la possibilità per i Soci che lo subiscono di agire per il risarcimento del maggior danno patito.

Art. 19 – Comunicazioni

- 19.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti previste dal presente Patto o comunque relative a esso dovranno essere effettuate per iscritto e trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi dei Soci indicati in epigrafe.

Art. 20 – Invalidità ed inefficacia di singole clausole e salvaguardia del Patto

- 20.1 Ogni clausola del Patto che, per qualsiasi ragione, venga dichiarata – interamente o parzialmente – invalida o inefficace sarà scindibile e non inciderà sulla validità o sull'esecuzione dell'accordo nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione da essa non dipendente. In tal caso, ove necessario, le Parti determineranno in buona fede le pattuizioni sostitutive di quelle invalide o inefficaci al fine di salvaguardare il Patto stesso e gli interessi in esso dedotti da ciascun contraente.

20.2 Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, l'Accordo di Investimento stipulato tra i Soci Originari ed IIF non dovesse trovare esecuzione e, conseguentemente, quest'ultima non dovesse entrare nel capitale sociale di TP, ogni clausola del presente Patto idonea ad individuare e disciplinare in capo alla stessa diritti ed obblighi si considererà come non apposta, continuando il Patto a disciplinare i rapporti tra tutti gli altri Soci Originari.

Art. 21 – Tolleranza

21.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento.

Art. 22 – Precedenti accordi

22.1 Questo Patto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni diverso precedente contratto o accordo avente il medesimo oggetto e/o recante disposizioni configgenti con quelle di cui alla presente scrittura.

Art. 23 – Controversie

23.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Patto saranno di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Milano.

Allegati:

All. 1: “**Accordo di investimento**”;

All. 2: “**Nuovo Statuto**”;





All. 3: “**Report Proprietà Intellettuale**”




All. 4: “**Business Plan**” (periodo 2021 – 2025).

All. 5: “**Rapporti di collaborazione dei Soci con la Società**”


Palermo, 5 settembre 2021

I Soci Attuali

Roberto Ragonese **Fabrizio Buccheri** **Antonio Di Stefano** **Vincenzo Li Vigni**
   

Gianluigi Cardinale **Antonio Lo Grosso** **Per Rawseed Ventures S.r.l.**
  **Massimiliano Gilardi**


Daniele Montemaggiore



Il Socio Entrante

Per IIF S.r.l.

Emanuele Facile

